

Linee Guida

per l'adozione, l'implementazione
e l'attuazione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300»

**Versione aggiornata, approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2017**



Linee Guida

per l'adozione, l'implementazione
e l'attuazione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»

**Versione aggiornata, approvata dal
Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2017**

PARTE GENERALE - IL QUADRO NORMATIVO

1. Ambito di applicazione e natura della responsabilità degli enti	8
2. I reati presupposto	8
3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	14
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	16
5. I reati commessi all'estero	17
6. Le sanzioni	17
7. Le vicende modificative dell'ente	19

PARTE GENERALE - IL MODELLO UNICHEM S.p.A

1. Finalità e contenuti del Modello di Unichem S.p.A.	22
2. Rapporto tra Modello e Codice Etico	23
3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello di Unichem S.p.A.	23
4. Reati rilevanti per la Società	24
5. Destinatari del Modello	37
6. Rapporti con il Modello di Lamberti S.p.A.	38
7. Organismo di Vigilanza	38
8. Rapporti infragruppo	43
9. Sistema sanzionatorio	44
10. Comunicazione e formazione	46

DEFINIZIONI

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

MODELLO: le presenti Linee guida per l'adozione, l'implementazione e l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto;

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA: il regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nel quale viene organizzata e disciplinata l'attività dello stesso;

SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;

SOGGETTI SUBORDINATI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): l'organismo previsto dal punto 7 della parte B del presente Modello;

REATI RILEVANTI: i reati di cui agli artt. 24 e 25, 24-bis, 24-ter, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e art. 10 L. 146/2006 ritenuti applicabili in base alle attività di *risk assessment* ad oggi condotte dalla Società;

SOCIETÀ: Unichem S.p.A.;

SOCIETÀ CONTROLLANTE: Lamberti S.p.A.;

SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO: le società italiane controllate direttamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 introduce e disciplina nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).

Si tratta di una forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali).

Il Decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 11 della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, che demandava al Governo il compito di definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti, in ottemperanza agli obblighi imposti da alcuni importanti atti internazionali: la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Allineandosi ai sistemi normativi di molti paesi d'Europa, il legislatore italiano ha introdotto, dunque, la responsabilità da reato della *societas*, intesa "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente" (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale).

È stato così innovato l'assetto normativo: prima del D.Lgs. 231/2001, infatti, la responsabilità dell'ente per la commissione di un reato era solo indiretta e circoscritta alla sola obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende inflitte al proprio rappresentante legale (e solo in caso di insolvibilità del condannato, art. 197 cod. pen.) e all'obbligazione alle restituzioni e al risarcimento del danno causato dal reato a norma delle leggi civili (art. 185 cod. pen.).

L'inosservanza di tale disciplina può comportare per l'ente sanzioni che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività. Tuttavia, l'ente non risponde ai sensi del Decreto qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Unichem S.p.A. ispirandosi alle linee guida emanate da Confindustria¹ e Federchimica² e alle best practices di controllo interno, ha provveduto ad elaborare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito, "il Modello").

¹ Confindustria, "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate il 31 marzo 2008 e successivamente aggiornate il 31 marzo 2014.

² Federchimica-Collana Editoriale del Comitato Affari Legali, "Guida Introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza", dicembre 2008.

IL MODELLO SI COMPONE DELLE SEGUENTI PARTI:

PARTE GENERALE: descrive i contenuti essenziali del D.Lgs. 231/2001 nonché le finalità e la struttura del Modello, di cui vengono specificati i destinatari e le componenti principali, quali: l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare previsto in caso di violazione, gli obblighi di comunicazione e di diffusione, la formazione.

PARTE SPECIALE: individua le fattispecie di reato che possono comportare la responsabilità della Società, le attività "sensibili", dove è teoricamente possibile la commissione del reato, e i protocolli deputati alla prevenzione dei reati in oggetto. La parte speciale è suddivisa in tredici sezioni: la "Sezione A", relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione (nel seguito anche "Reati PA"); la "Sezione B", relativa ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (nel seguito anche "Reati informatici"); la "Sezione C" relativa ai delitti di criminalità organizzata; la "Sezione D" relativa ai delitti contro l'industria e il commercio; la "Sezione E" relativa ai reati societari; la "Sezione F" relativa ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico; la "Sezione G" relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (nel seguito anche "Reati contro la persona"); la "Sezione H" relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (nel seguito anche "Reati di riciclaggio"); la "Sezione I" relativa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore; la "Sezione L" relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; la "Sezione M" relativa ai reati ambientali; la "Sezione N", relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; la "Sezione O" relativa ai reati transnazionali.

Sono da considerarsi parte integrante del Modello anche le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative della Società, che costituiscono attuazione del Modello stesso.

PARTE GENERALE

Il Quadro Normativo

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la **responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**. Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati) e ad una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche. Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. La responsabilità dell'ente non sostituisce e si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo per il reato commesso.

2. I REATI PRESUPPOSTO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati e a specifici "illeciti amministrativi" (**c.d. "reati presupposto"**) indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Originariamente prevista per i soli reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del Decreto) o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al Decreto, anche ad altre fattispecie di reato.

Nella tabella di seguito riportata sono elencati i reati che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001	Art. Decreto
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	24 e 25
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	24-bis
Delitti di criminalità organizzata	24-ter
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	25-bis
Delitti contro l'industria e il commercio	25-bis.1
Reati societari	25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	25-quater

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	<i>25-quater.1</i>
Delitti contro la personalità individuale	<i>25-quinquies</i>
Abusi di mercato	<i>25-sexies</i>
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	<i>25-septies</i>
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	<i>25-octies</i>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<i>25-novies</i>
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<i>25-decies</i>
Reati ambientali	<i>25-undecies</i>
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<i>25-duodecies</i>
Reati transnazionali	art. 10 L. 146/2006

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto che possono determinare la responsabilità penale di un ente e per i quali sono state condotte attività di analisi dei rischi di compimento di reato, sia potenziali sia di fatto e che conseguentemente vengono prese in considerazione nel presente Modello, appartengono alle categorie di seguito indicate:

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto, modificati dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-*bis* c.p. - art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48)

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94)

- Associazioni per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (quindi tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) o delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 e modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha reso reati rilevanti ai fini del Decreto i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto, introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7)

- Reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- Delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* TUF, introdotti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-*bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-*ter* TUF).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D. Lgs. 286/1998);

- Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 231/2007)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Artt. 171, comma 1, lett. a-*bis*) e comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, L. 633/1941.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, del Decreto, introdotto dalla L. n. 116/2009)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Reati connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-*bis*, commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006);

- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Reati connessi al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione ed alla detenzione di animali pericolosi (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-*bis* e 6, comma 4 L. 150/1992);
- Reati connessi alla tutela dell'ozono (art. 3, comma 6 L. 549/1993);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexties* c.p.);
- Associazione a delinquere o associazione di stampo mafioso per la commissione di delitti ambientali (art. 452-*octies* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis* D.Lgs. 286/1998).

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati applicabili alla Società, le attività della stessa denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di future integrazioni sia da parte della Società, in base ad ulteriori attività di analisi dei rischi di commissione di reati, sia da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce, il Modello previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati.

3. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

I presupposti della nuova responsabilità sono indicati nell'art. 5 del Decreto:

"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

La prima condizione richiede che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere secondo il Decreto solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *soggetti in «posizione apicale»*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- *soggetti «subordinati»*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della Società, compiono attività nel suo interesse.

La seconda condizione richiede che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il criterio dell' "interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo, mentre il criterio del "vantaggio" sussiste quando la Società poteva ottenere, o ha effettivamente ottenuto, dalla commissione del reato un risultato favorevole.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di un concreto risultato, il fatto trovi ragione nell'interesse della Società.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente e talvolta anche contro l'interesse della Società o nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Realizzate le condizioni sopra descritte, l'ente può essere sanzionato per il reato commesso. Tuttavia, il Decreto introduce agli articoli 6 e 7 una forma di esenzione dalla responsabilità da reato, quando:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo denominato "Organismo di Vigilanza"(di seguito anche "OdV");
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da responsabilità dell'ente dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello idoneo alla prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza con precisi compiti relativi alla effettiva idoneità ed attuazione del Modello. L'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio delle sue attività di impresa non possa essere commesso un reato di quelli previsti dal Decreto.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto "apicale" sia che sia stato commesso da un soggetto "subordinato". Tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto "apicale", il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l'ente deve anche dimostrare che il soggetto ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, in questo caso una prova di estraneità al reato più forte in capo all'ente, poiché l'ente deve anche provare che il soggetto apicale ha violato fraudolentemente le regole contenute nel Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti "subordinati", invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti subordinati.

L'adozione e l'attuazione del Modello non costituiscono un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un Modello efficace e farlo rispettare.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello opera come esimente della responsabilità se efficacemente attuato. Il Decreto, fatte salve le specifiche di cui ai reati contro la persona ed in particolare in attuazione all'art. 30 del D.Lgs. 81/08, non indica analiticamente le caratteristiche ed i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale ed alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli – procedure – principi comportamentali diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commis-

sione di reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento dello stesso, qualora siano individuate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza di ulteriori presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale.

6. LE SANZIONI

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro categorie: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate in sede di un procedimento giudiziario di natura penale, condotto da un giudice penale.

a) Sanzione pecuniaria

Le sanzioni pecuniarie sono sempre applicate qualora il giudice ritenga l'ente responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della Società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

b) Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un soggetto "apicale", o da un soggetto "subordinato", ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

c) Confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto derivato dalla commissione del reato o di un valore ad essi equivalente.

d) Pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Le sanzioni amministrative si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

7. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Dell'obbligazione per il pagamento della **sanzione pecuniaria** inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Per le **sanzioni** interdittive vige il principio in base al quale esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto disciplina poi espressamente il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In particolare, in caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di **scissione**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le **sanzioni** interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **cessione** o di **conferimento** dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

PARTE GENERALE

Il Modello Unichem S.p.A.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del Decreto e costituisce a tutti gli effetti regolamento interno della Società. In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2017, ha adottato una ulteriore ed aggiornata versione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello).

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione, da una analisi di rischio di commissione dei reati presupposto, come nel seguito specificato.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto:

- alla **mappatura delle attività a rischio** (c.d. "attività sensibili"): tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è più probabile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- all'**identificazione dei presidi di controllo già esistenti**: tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificati i presidi di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- al calcolo del **rischio residuale** per ciascuna attività sensibile: è stato stimato il rischio di commissione dei reati dopo aver considerato il sistema di controllo interno che caratterizza l'attività in questione;
- all'**identificazione di principi e regole di prevenzione**: sulla base dei risultati delle due fasi precedenti, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuati, per prevenire, per quanto ragionevolmente prevedibile e possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società.

1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL MODELLO DI UNICHEM S.p.A.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e di controllo, finalizzato a prevenire, per quanto prevedibile e possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di *governance* già esistenti.

Il Modello si propone quale valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti gli *stakeholder* (fornitori, clienti, partners commerciali ecc.), affinché tutti costoro adottino comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello si propone la diffusione e l'affermazione di una **cultura di impresa improntata alla legalità**: la Società condanna pertanto ogni comportamento contrario alla legge ed, in particolare, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società oppure con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Il Modello è finalizzato inoltre alla **diffusione di una cultura del controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività della Società. Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza attraverso l'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e a creare un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna, nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

I principi fondamentali su cui è costruito il Modello, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "attività sensibili");
- la verifica e la documentazione di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione di reati presupposto;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del corretto funzionamento del Modello, al fine di consentirne un aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2. RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO

Il Codice Etico della Società controllante, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2010, contiene i principi di comportamento e i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi. Tali principi e valori devono essere rispettati da tutti coloro che interagiscono con la Società.

Il Codice Etico è pertanto fondamento essenziale del Modello. Le disposizioni contenute nel Modello presuppongono il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un corpus di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce parte integrante del Modello.

3. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI UNICHEM S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello.

Il Modello deve essere sempre tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società; oppure

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni dello stesso, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale l'Amministratore Delegato, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni aziendali interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica. Qualora l'approvazione di nuove procedure aziendali dovesse rendere necessario apportare modifiche al Modello, vi può procedere l'Amministratore Delegato, ferma ratifica del Consiglio di Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

4. REATI RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

Alla luce dell'analisi ad oggi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 di cui agli artt. 24, 25 (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-bis.1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (reati societari), 25-quarter (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico), 25-septies (persona omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali), 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e dall'art. 10 della L. 146/2006 (reati transnazionali). In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto rilevanti per la Società, il Modello individua, nelle Parti Speciali, le attività sensibili nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

I reati rilevanti per la Società sono stati individuati in base all'analisi, condotta fino al momento dell'adozione del presente Modello da parte del Consiglio di Amministrazione:

- dell'attività principale svolta dalla Società;
- del contesto socio-economico in cui opera la Società;
- dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;

- dei colloqui con i vertici aziendali e dalle interviste svolte con i responsabili di funzione e della percezione da parte di tali soggetti del livello di rischiosità di commissione di reati, dato il sistema di controllo interno in essere presso la Società. Eventuali modifiche agli elementi che hanno costituito la base della predetta analisi possono determinare la necessità di integrare o ridurre il novero dei reati presupposto di seguito elencati.

A tal fine, la Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio del Modello, anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto, anche alla luce di periodiche verifiche del processo di *risk assessment* che costituisce attività preliminare alla predisposizione ed all'aggiornamento del Modello.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.) costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316-ter c.p.) costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico* (dell'art. 640 c.p. comma 2, n. 1) costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare.
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.) costituita dalla stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico* (art. 640-ter c.p., 2° comma) costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.) costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve o accetta la promessa, per sé o

per un terzo, di denaro o altra utilità. La stessa pena si applica a chi dà o promette il denaro o altra utilità.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.) costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve o accetta la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità. La stessa pena si applica a chi dà o promette il denaro o altra utilità.
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p., 2° comma) costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.) costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.): costituita dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.) costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.
- *Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organo delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*, (art. 322-bis c.p), costituite dai fatti di corruzione di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le

Comunità europee;

- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- *Falsità in documenti informatici* (art. 491-*bis* c.p.): questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma digitale, attraverso cui si ha l'identificazione dell'autore ed il requisito della data certa. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, c. 1, lett. p, D.Lgs. 82/2005).
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-*ter* c.p.): tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Importante sottolineare come tale reato non sussista se non sono previste misure di sicurezza, in quanto solo tramite la predisposizione di misure di sicurezza (non rilevando la loro idoneità) è resa evidente la volontà del soggetto amministratore di impedire l'accesso al sistema informatico.
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-*quater* c.p.): il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-*quinquies* c.p.): tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del

suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quater* c.p.): tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-*quinqües* c.p.): la fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici* (art. 635-*bis* c.p.): tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità* (art. 635-*ter* c.p.): tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-*quater* c.p.): la fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-*quinqües*): la norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.): punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano.
- *Associazione di tipo mafioso anche straniera* (art. 416-*bis* c.p.): punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione

o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultato o tenuto in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- *Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

- *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.): punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma fa riferimento alla consegna di cosa mobile, la detenzione per la vendita di un bene diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita integra invece l'ipotesi di tentativo di frode in commercio, punito, ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p., con la stessa pena prevista per il reato di frode in commercio ridotta di un terzo. È altresì esclusa l'ipotesi dell'appalto, che non prevede la consegna di un bene, ma la realizzazione di un'opera. La difformità della cosa mobile può riguardare l'origine (ad es. il luogo o il sistema di preparazione), la provenienza (ad es. il produttore), la qualità (ad es. le qualifiche non essenziali, come il grado o la modalità di conservazione), la quantità (ad es. il peso).
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.): punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche tale norma riguarda la mera messa in vendita (e non la consegna) di prodotti, in questo caso recanti segni mendaci, cioè ingannevoli, idonei a trarre in inganno la media dei compratori, senza sfociare nella contraffazione o alterazione (sanzionate invece dall'art. 474 c.p.).
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517-*ter*): salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, punisce chiunque:
 - potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
 - al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.

La fattispecie punisce chi utilizza, senza averne il diritto (usurpa), un valido titolo di proprietà industriale (ad es., il licenziatario che distribuisce prodotti al di fuori dell'ambito territoriale stabilito o che li realizza oltre i limiti stabiliti dal titolare del brevetto).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.) costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- *False comunicazioni sociali di lieve entità*, (art. 2621-bis c.c.) costituite dalla condotta di chi commette i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- *Impedito controllo* (all'art. 2625 c.c.) costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.) costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.) costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori* (art. 2629 c.c.) costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.) costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 comma 3 c.c.) costituita dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché,

per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società.

- *Aggiotaggio*, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

L'art. 25-quater del Decreto non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (tra gli altri, l'art. 270-bis c.c., associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25-septies del Decreto)

- *Omicidio colposo* (art. 589 c.p.) costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- *Lesioni personali colpose* (art. 590 c.p.) costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La morte o le lesioni colpose, gravi o gravissime, debbono essere commesse con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Reati di riciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- *Ricettazione* (art. 648 c.p.) costituita dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- *Riciclaggio* (art. 648-bis c.p.) costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648-ter c.p.) costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- *Autoriciclaggio*, (art. 648-ter.1 c.p.) costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- *art. 171, comma 1, lett. a bis, L. 633/1941*: costituito dalla condotta di chi immette, su reti telematiche a disposizione del pubblico, opere dell'ingegno protette o parte di esse.
- *art. 171-bis, L. 633/1941*: costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
- *art. 171-ter, L. 633/1941*: costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autori-*

tà *Giudiziaria* (art. 377-bis c.p.): punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*, previsto dall'art. 727-bis c.p.: si configura nel caso in cui si cagioni l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*, previsto dall'art. 733-bis c.p.: si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

- *Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose*, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006: si configurano nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11);
 - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (comma 13).
- *Reati connessi alla gestione dei rifiuti*, previsti dall' art. 256, commi 1, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006: si configurano nei seguenti casi:

- attività di raccolta³, trasporto⁴, recupero⁵, smaltimento⁶, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta

³ Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o) D.Lgs. 152/2006).

⁴ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9 D.Lgs. 152/2006).

⁵ Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t) D.Lgs. 152/2006).

⁶ Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z) D.Lgs. 152/2006).

- autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006⁷ (comma 6, primo periodo).
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee*, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006: costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.
- *Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso*, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. 152/2006: punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
- *Traffico illecito di rifiuti*, previsto dall'art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006: punisce chi effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, previsto dall'art. 260, comma 1 D.Lgs. 152/2006: punisce chi effettui, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.
- *Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati*, previsti dall'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006: si configura nel caso in cui:
 - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
 - il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi (comma 7);
 - durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7);
 - il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolente-

⁷ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

mente alterata (comma 8).

- *Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento*, previsto dall'art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006: si configura nel caso in cui le emissioni⁸ in atmosfera prodotte superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- *Inquinamento doloso provocato dalle navi*, previsto dall'art. 8, commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007: si configura nel caso in cui il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave versino dolosamente in mare determinate sostanze inquinanti.
- *Inquinamento colposo provocato dalle navi*, previsto dall'art. 9, commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007: si configura nel caso in cui il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave versino colposamente in mare determinate sostanze inquinanti.
- *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p.) costituito dalla condotta di chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- *Disastro ambientale* (art. 452-quater c.p.) e fuori dai casi previsti dall'articolo 434, e costituito dalla condotta di chi cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- *Delitti colposi contro l'ambiente* (art. 452-quinquies c.p.) che si configura nel caso in cui le attività possono compromettere o deteriorare significativamente (inquinamento ambientale) o alterare significativamente (disastro ambientale) le acque, l'aria, e porzioni del suolo e del sottosuolo; in particolare ove queste siano effettuate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- *Circostanze aggravanti* (art. 452-octies c.p.) che si configura nel caso di effettuazione di attività in regime associativo, anche con esponenti della Pubblica Amministrazione, atte a cagionare inquinamento o disastro ambientale.

⁸ Per "emissione" si intende «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico» (art. 268, comma 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende «il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazioni sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto [dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006] o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria» (art. 268, comma 1, lett. q) D.Lgs. 152/2006).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- *art. 22, comma 12-bis D.Lgs. 286/1998*: costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
 - in numero superiore a tre;
 - minori in età non lavorativa;
 - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Oltre ai delitti di criminalità organizzata che presentino elementi di transnazionalità, sono stati individuati i seguenti reati transnazionali come applicabili alla Società:

- *Traffico di Migranti* (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998) costituito dalla condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato nel quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; si configurano circostanze aggravanti se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento ovvero sono commessi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*, previsto dall' art. 377-*bis* c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- *Favoreggiamento personale*, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384).

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati delle

specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

5. DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello:

- a) tutti gli amministratori e coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza gestione, amministrazione, direzione, o controllo nella Società o in una sua eventuale unità organizzativa autonoma;
- b) i dipendenti della Società con qualifica di dirigente, quadro, impiegato o personale operaio o in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali), anche quando distaccati in altre sedi della Società in Italia o all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- c) i collaboratori esterni, intesi come coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, che in base al rapporto contrattuale agiscono sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali della stessa e/o in nome o nell'interesse della Società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: procuratori, depositari, consulenti imprese terze e fornitori in genere);
- d) i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, valuta le tipologie di rapporti giuridici che possono rientrare nella categoria di soggetti di cui alla lettera c), alla luce della tipologia di attività svolta per conto o nell'interesse della Società. Qualora ritenuto opportuno, i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole (incluse clausole risolutive espresse) che disciplinino le conseguenze giuridiche dovute al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello nonché, eventualmente, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti formulate dall'Organismo di Vigilanza della Società.

In ogni caso, al momento della stipula di contratti o di accordi con tutte le parti terze, anche non rientranti tra i destinatari del Modello ai sensi di quanto sopra previsto, la Società provvede all'invio del proprio Codice Etico, al fine di sensibilizzare la controparte in merito ai principi seguiti dalla Società nel perseguimento della propria attività e, conseguentemente, chiederne il rispetto.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

6. RAPPORTI CON IL MODELLO DI LAMBERTI S.P.A.

Ai sensi di quanto previsto dal Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 di Lamberti S.p.A., Unichem S.p.A. nella definizione del presente Modello, si è attenuta ai principi ed ai contenuti del Modello organizzativo della Società Controllante, integrandolo nei casi in cui specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri abbiano portato all'implementazione di principi e regole di organizzazione differenti.

Il presente Modello è comunicato all'Organismo di Vigilanza di Lamberti S.p.A. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al presente Modello, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza all'Organismo di Vigilanza di Lamberti S.p.A.

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Funzione e poteri

In attuazione del Decreto, la Società istituisce uno specifico organismo ("Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "OdV") con il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne aggiornamenti. L'OdV è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'**osservanza** del Modello da parte di tutti i destinatari definiti nel precedente paragrafo 5;
- sull'**adeguatezza** del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'**effettiva attuazione** delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'**aggiornamento** del Modello, sull'attuazione e sull'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (**follow-up**), laddove si riscontrino esigenze di adeguamento al Modello in relazione ai mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale, del quadro normativo di riferimento o di altri eventi significativi.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con le varie funzioni aziendali competenti, ha il compito di:

- verificare periodicamente la correttezza e la completezza della mappatura delle attività a rischio, al fine di adeguarla al mutamento dell'attività d'impresa e/o della struttura aziendale;
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute dai Responsabili di funzione, come fonte informativa privilegiata sul livello di attuazione del Modello;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, attività ispettive periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello;
- aggiornare la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza;
- promuovere iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale (*budget*), approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

7.2 Requisiti

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale, competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto e deve essere in grado di garantire continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

In particolare, i requisiti di indipendenza dei membri dell'OdV devono essere rispettosi dei seguenti principi:

- i membri non devono essere legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, salvo che siano dipendenti della Società, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- i membri non devono intrattenere, né avere intrattenuto, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni patrimoniali o parentali tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- i membri non debbono trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per

la vigilanza del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come “incessante operatività”, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all’ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l’Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l’attività dell’OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell’ente.

A tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»);
- essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l’ineleggibilità alla carica di membro dell’OdV.

7.3 Nomina, sostituzione e revoca dei membri dell’OdV

L’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, che dia atto della sussistenza dei requisiti di eleggibilità e di indipendenza, autonomia, onorabilità, professionalità, competenza di ciascun componente.

Al fine di garantire la reale autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza della Società, esso è composto in forma collegiale da almeno tre membri di cui:

- uno appartenente al personale della Società o della Società controllante non incaricato di funzioni operative;
- due non appartenenti al personale della Società; qualora amministratori, solo se non incaricati di funzioni operative e solo se dotati dei requisiti ai sensi del paragrafo 7.2.

Se non già espressamente indicato dal CdA che nomina l’OdV, l’Organismo di Vigilanza stesso nomina al proprio interno un Presidente, al quale può comunque delegare specifiche funzioni.

L’incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione interna.

L’OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell’OdV possono essere rieletti.

In presenza di giusta causa o di impossibilità ad esercitare le funzioni o di carenza

soppravvenuta dei requisiti tipici in capo a uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione revoca, dandone adeguata motivazione, la nomina e provvede contestualmente alla sostituzione del componente divenuto inadeguato. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato, inclusa la mancanza di buona fede nell'esercizio dell'incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- la rinuncia;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico dietro preavviso con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Il membro dimissionario rimane in carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto alla nomina del sostituto, il quale scadrà dal proprio incarico contemporaneamente a tutti gli altri membri.

È fatto obbligo al Presidente dell'Organismo di Vigilanza comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

7.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

Nei casi di urgenza, l'OdV riferisce anche al Presidente del Collegio Sindacale.

In particolare, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di fatti rilevanti del proprio ufficio o di eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV per richiedere le informazioni di competenza.

È fatto obbligo all'OdV di redigere periodicamente, o almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV con indicazione espressa delle eventuali criticità rilevate;
- eventuali problematiche riguardo alla mancanza, lacunosità o difficoltà di implementazione delle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- nuove attività sensibili non previste dalla Parte Speciale del presente Modello nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- tutte le procedure disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società per violazioni al

Modello, o alle procedure di attuazione dello stesso;

- una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- un rendiconto delle spese sostenute;
- previsione di spesa per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori a quelle sopra indicate.

Tutti i **destinatari del Modello**, come indicati nel precedente paragrafo 5, sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di presunto reato o di presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, co. 2, lett. d), sono previsti in particolare i seguenti flussi informativi obbligatori verso l'OdV:

- gli **organismi sociali** sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, per assicurarne il funzionamento e la corretta attuazione;
- i **responsabili delle funzioni** interessate dalle attività sensibili sono tenuti a comunicare in una **relazione periodica, o almeno semestrale**, all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica sull'osservanza del Modello, lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche dei predetti protocolli. L'OdV può richiedere, di volta in volta, che la relazione contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate;
- il responsabile delle Risorse Umane di Lamberti S.p.A., nei limiti di quanto sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività, è sempre tenuto a comunicare all'OdV le seguenti informazioni:
 - eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti o atti anomali commessi dal personale della Società di cui sia venuto a conoscenza;
 - sanzioni e procedimenti disciplinari avviati per tutte le violazioni;
 - provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
 - eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce dello stesso e del Codice Etico;
 - risultati di eventuali attività di ispezione e controllo svolte;
 - richieste di informazioni o di chiarimenti pervenute alla funzione dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione o dal management aziendale che possano avere una rilevanza ai fini della corretta applicazione del Modello;
 - la valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.
- i **dipendenti** e tutti i **collaboratori esterni**, destinatari del Modello secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 5, sono tenuti a segnalare in forma preferibil-

mente non anonima e direttamente all'OdV possibili violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'adeguatezza del Modello.

Le segnalazioni di presunte violazioni, nonché ogni altra comunicazione in riferimento al Modello (quali ad esempio la richiesta di un aggiornamento, l'invio di report ecc.) avvengono tramite posta interna riservata o tramite posta elettronica dedicata (OdvUnichem@lamberti.com). Qualora l'accesso al sistema informatico non sia possibile o non sia disponibile, la comunicazione può avvenire tramite posta interna indirizzata al membro interno dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza, d'accordo con la Società, adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva tuttavia ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

Tutte le comunicazioni sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, in modo che ne sia assicurato l'accesso ai soli membri dell'OdV. A tal fine l'OdV potrà richiedere alla Società la messa a disposizione di spazi e armadi attrezzati e protetti per la conservazione della documentazione rilevante avente ad oggetto la Società.

8. RAPPORTI INFRAGRUPPO

I servizi, ricevuti dalla Società ed erogati dalla Società Controllante e/o da altre società appartenenti al Gruppo Lamberti, che possono interessare le attività sensibili indicate nella Parte Speciale del Modello o integrare rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto devono essere disciplinate da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

I contratti di prestazione di servizi di cui al punto precedente, debbono prevedere:

- l'obbligo da parte della società erogante il servizio di garantire l'esecuzione dello stesso secondo i principi del Codice Etico della Società e comunque senza porre in essere alcun comportamento che possa dare luogo alla integrazione di fatti di reato rilevanti ai sensi del Decreto;
 - l'obbligo da parte della società erogante il servizio di garantire la veridicità e la completezza della documentazione e/o delle informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
 - il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società erogante il servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni;
 - clausole risolutive espresse che sanzionino eventuali inadempimenti della società erogante il servizio relativamente ai principi di cui al Decreto al Codice Etico della Società.
- Quando invece la Società eroghi servizi alla Società Controllante o ad altre società

del Gruppo Lamberti, la Società si attiene, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal presente Modello, la Società, su proposta dell'OdV, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dal Codice Etico, dai protocolli e dalle procedure aziendali, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società, ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società prevede l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure e dei protocolli aziendali, da parte dei destinatari. Come dettagliato di seguito, le sanzioni previste sono irrogate in applicazione di quanto previsto nel Modello, nel rispetto del sistema disciplinare già previsto dalla normativa disciplinare interna e dai CCNL applicabili.

Il sistema sanzionatorio, unitamente a quello previsto nel Codice Etico, costituisce un sistema autonomo di sanzioni, finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale o di altri procedimenti civili, amministrativi o tributari sorti per il medesimo fatto.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in concorso con altri, dei principi e delle procedure della Società, previsti dal presente Modello o stabiliti per la sua attuazione;
- la redazione, anche in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello.

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti per vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'Organismo comunica nomi o circostanze che possano diffondere la conoscenza della fonte delle informazioni ricevute. L'Organismo si adopera per conservare in luoghi sicuri e inaccessibili la documentazione relativa alla segnalazione.

Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare ordinario, al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società e dai CCNL.

9.2 Destinatari delle sanzioni e misure disciplinari

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti, con i lavoratori a progetto, con i part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL, oltre che di quanto previsto nel presente Modello. Specifiche sanzioni sono invece previste per i membri degli organi sociali.

A seconda della qualifica o dell'incarico ricoperto nell'ambito della Società il sistema disciplinare è così determinato:

- *Lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro*: il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.
- *Dirigenti*: il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.
- *Amministratori*: l'Organismo di Vigilanza deve dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, mediante relazione scritta di ogni possibile violazione del Modello commessa da componenti del Consiglio di Amministrazione. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della consapevolezza dello stesso, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:
 - richiamo formale scritto;

- sanzione pecuniaria pari all'importo fino a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, dei poteri conferiti.

Qualora la violazione dell'Amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica per giusta causa.

- *Sindaci*: l'Organismo di Vigilanza deve dare immediata comunicazione di eventuali violazioni commesse da componenti del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea proponendo la revoca dalla carica.
- *Soggetti esterni e le controparti contrattuali destinatarie del Modello*: i rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti, formalizzati per iscritto, che devono prevedere clausole nel rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi può comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società. L'Organismo di Vigilanza, sentito l'Amministratore Delegato e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, nell'ambito dell'attività di individuazione dei rapporti con soggetti esterni rilevanti ai fini del Modello, valuta le proposte di misure sanzionatorie da applicarsi a tali soggetti, nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti e purché gli stessi si siano impegnati attraverso obblighi contrattuali al rispetto del Modello, l'Organismo di Vigilanza viene prontamente informato.
 - Con *specifico riferimento a contratti con soggetti terzi* che abbiano ad oggetto attività o prestazioni rilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori, sia della Società sia di tali soggetti terzi, i contratti che la Società stipulerà prevedranno specifici poteri in capo alla Società relativi a: i) meccanismi di rilevazione di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come applicata dalla Società; ii) conseguenze relative a tali violazioni, comprese l'applicazione di penali specifiche e clausole risolutive espresse in capo alla Società, al raggiungimento di soglie predeterminate di penali applicate; iii) diritto per la Società alla sospensione della prestazione da parte di tali soggetti terzi, in caso di violazioni alle normative a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dell'applicazione di tali misure da parte della Società verrà tenuta traccia anche in sede di qualifica e valutazione dei fornitori.

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dall'Amministratore Delegato dotato di adeguata procura, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (es. sito Internet aziendale, apposite brochures ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari di cui al paragrafo 5, esterni alla Socie-

tà, oltre che alla comunità in generale.

Inoltre, ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione dello stesso nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo. Tale obiettivo riguarda sia le risorse già presenti in azienda, sia quelle che ne faranno parte in futuro.

Il Modello è comunicato a cura della Direzione Risorse Umane di Lamberti S.p.A., attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte dei destinatari della comunicazione.

La Società si impegna inoltre ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società. La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello. Una formazione specifica è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane di Lamberti S.p.A. in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. La partecipazione dei destinatari ai corsi di formazione è obbligatoria e assoggettata a verifica della partecipazione e comprensione da parte dell'Organismo di Vigilanza.



Unichem S.p.A. - Via della Stampa, 15
36070 Trissino (VI) - www.unichemspa.it